

DELIBERA N. 3/2021



Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 08/04/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA l’istanza di  acquisita con protocollo n. 0532467 del 16/12/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante lamenta il malfunzionamento della linea dati per la connessione a piena banda, malfunzionamento mai risolto.

2. La posizione dell’operatore





L'operatore, non si ha partecipato all'udienza odierna, ed inoltre non ha depositato memorie.

3. Motivazione della decisione

CONSIDERATA L'Istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento dott. Luca Pipolo che esplicita di seguito: L'art. 17 del regolamento alla base delle conciliazioni e delle definizioni stabilisce che l'assenza di una delle parti all'udienza non è da parte della stessa l'accettazione di quanto reclamato dalla controparte. Pur tuttavia l'operatore oltre a non aver partecipato all'udienza, non ha depositato neanche delle sue deduzioni. Pertanto, anche in base alla delibera 15/2010 del Corecom Emilia Romagna, che recita: In caso di mancata contestazione da parte dell'operatore, i fatti dedotti dall'utente devono essere considerati integralmente provati. Soccorre in tal senso quanto disposto dall'articolo 115, comma 1, c.p.c., recentemente modificato ad opera della legge n. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale, che consente di fondare la decisione, raggiungendo, per quanto riguarda questa sede, il livello di "riscontro" alla "fondatezza" dell'istanza ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della delibera Agcom n. 173/07/CONS sui "fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Inoltre si precisa che non vi sono confronti con l'operatore, pertanto per il malfunzionamento l'indennizzo viene calcolato dalla data del 31.08.2020 alla data dell'udienza per un totale di 203gg.

Pertanto si riscontrano n. 203 Giorni di malfunzionamento, come dichiarato dallo stesso istante, indennizzati ai sensi dell'art.6, comma 2 ad € 3,00 al giorno per complessivi € 609,00.

DELIBERA

Articolo 1

1. La condanna dell'operatore al pagamento dell'indennizzo per il malfunzionamento, l'indennizzo viene calcolato dalla data del 31.08.2020 alla data dell'udienza per un totale di 203gg. Pertanto si riscontrano n. 203 giorni di disservizio indennizzati ai sensi dell'art.6, comma 2 ad € 3,00 al giorno per **complessivi € 609,00** da versare a mezzo bonifico sul conto dell'istante, il cui IBAN è indicato in piattaforma, entro 120 giorni dalla data della decisione del Comitato..

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso atto, che avviene mediante inserimento nella piattaforma Conciliaweb- Agcom..

La presente delibera è notificata alle parti ed è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE

Dott. Domenico Falco

Visto Il Dirigente

Dott. Alfredo Aurilio